SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto per l'affidamento della fornitura di arredi ad uso ufficio per le sedi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di Via Vittorio Veneto 56, Via Flavia 6, Via Fornovo 8, Via San Nicola Da Tolentino n. 5 in Roma, a seguito di Appalto Specifico (CIG 94621648BE) indetto nell'ambito della categoria merceologica "Arredi per ufficio" del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) attivato da Consip per la fornitura dei arredi

TRA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, C.F. 80237250586, con sede legale in Roma e domiciliato ai fini del presente atto in Roma, Via Flavia n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore _____ (nel seguito per brevità anche "Amministrazione")

E

la Società_____, con sede legale in_____, alla via_____ n._____, cap. _____, P.IVA_____, in persona del legale rappresentante_____ (C.F._____) nato a_____il _____, domiciliato per la carica presso la sede della società (nel seguito anche "Appaltatore")

PREMESSO CHE

- la Consip S.p.A. ha pubblicato un Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA), ai sensi dell'art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di arredi - ID SIGEF 2321;
- con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione è stata indetta la gara per l'affidamento della fornitura di arredi ad uso ufficio per le sedi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di Via Vittorio Veneto n. 56, Via Flavia n. 6, Via Fornovo n. 8, Via San Nicola Da Tolentino n. 5 in Roma, mediante Appalto Specifico (CIG 94621648BE), nell'ambito della categoria merceologica "Arredi per ufficio" dello SDAPA attivato da Consip per la fornitura di arredi, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,per un importo a base di gara di € 591.695,00, al netto Iva, di cui € 28.176,00 per costo della manodopera, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 11.270,00, così per la somma complessiva, al netto IVA, pari ad euro 602.965,00;

- con decreto del Direttore generale della Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione la gara è stata aggiudicata all'Appaltatore che ha offerto il minor prezzo pari ad € _____oltre Iva, come per legge;
- ai sensi dell'art. 3, co. 2 del D.L. 76/2020 conv. In L. 120/2020, la stazione appaltante ha consultato la Banca dati nazionale unica della documentazione Antimafia ed acquisito l'informativa liberatoria provvisoria;
- qualora in esito alle verifiche antimafia attivate, dovesse emergere, a carico dell'Appaltatore o dei soggetti di cui all'art. 85, commi 2 e 2 bis, del D. Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii., eventuali esiti positivi al controllo antimafia, l'Amministrazione procederà al recesso del contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Tutte le suddette premesse, unitamente ai documenti di seguito elencati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
- Capitolato d'Oneri dell'Appalto specifico e suoi allegati;
- Capitolato tecnico e suoi allegati;
- atti e documenti relativi al Bando per l'istituzione di un Sistema Dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di arredi, disponibili all'interno dell'apposita sezione del sito www.acquistinretepa.it;
- Offerta Economica;
- Patto d'Integrità;
- D.U.V.R.I. Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze;
- Garanzia definitiva;
- Polizza Assicurativa;

Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto del presente contratto l'acquisizione della fornitura e posa in opera di arredi ad uso ufficio per le sedi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di Via Vittorio Veneto 56, Via Flavia 6, Via Fornovo 8, Via San Nicola Da Tolentino 5 in Roma, costituiti dalle tipologie di beni indicati nel Capitolato Tecnico della Stazione appaltante Allegato 2 allo SDAPA "Fornitura di arredi", indetto da Consip S.p.A.

Si precisa che i beni oggetto di fornitura si intendono comprensivi della consegna, trasporto, montaggio, e posa in opera, ivi incluso il fissaggio al muro dei beni indicati dal Direttore dell'esecuzione o altro responsabile dell'Amministrazione;

Nell'appalto sono altresì ricompresi la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni, nonché le seguenti prestazioni indicate nel Capitolato tecnico:

- servizio di progettazione spazi, in termini di rappresentazione su pianta del fabbisogno individuato dall'Amministrazione;
- trasporto a smaltimento del materiale di imballaggio e/o di scarto;
- coordinamento delle attività, delle maestranze e di tutti i fornitori e/o imprese che eventualmente concorreranno alla realizzazione dell'intervento.

Sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:

- al costo per la posa in opera;
- alle spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti;
- agli eventuali oneri di occupazione di suolo pubblico per carico e scarico del materiale che si dovessero rendere necessarie in relazione alle singole consegne;
- alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi;
- alle spese per il trasporto a smaltimento del materiale di imballaggio e/o di scarto;

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche e dei requisiti tecnici, dei requisiti di qualità descritti nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, nel Capitolato d'Oneri e nei suoi allegati i quali contengono tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti. L'Appaltatore si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nei Capitolati, al fine di eseguire a regola d'arte le obbligazioni assunte. L'Appaltatore, prima della formulazione dell'offerta, ha effettuato il sopralluogo prendendo atto della consistenza degli spazi e degli arredi e degli ingombri esistenti, anche ai fini del trasporto del materiale e della posa in opera dello stesso. Tali dati devono essere riportati su pianta ai fini della rappresentazione grafica della dislocazione degli arredi.

Art. 3 – MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto

all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, l’Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.

Ai sensi dell’art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l’Amministrazione potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto..

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall’Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106, d.lgs. 50/2016.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto o di modificare lo stesso in caso di trasferimento in altra sede, riduzione o soppressione degli uffici presso cui viene erogata la fornitura in oggetto e in ogni caso in cui dovesse venir meno, per legittime circostanze, la necessità della fornitura stessa.

In caso di riduzione o soppressione degli uffici si procederà alla rimodulazione della fornitura e alla contestuale riduzione del corrispettivo.

Art. 4 – REFERENTI DESIGNATI DALLE PARTI

L’Appaltatore si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile di Commessa, il

quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente contratto, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla stipula dello stesso.
L'Amministrazione ha designato la dott.ssa Maria Condemi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,.
L'Amministrazione procederà a nominare altresì il Direttore dell'esecuzione, in conformità alla normativa vigente.

Art. 5 – DURATA ED EFFICACIA

La durata del presente contratto è pari a 60 giorni ed in ogni caso coincide con l'avvenuto espletamento di tutte le prestazioni dedotte nel presente contratto.

L'efficacia del presente contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo di approvazione dello stesso nonché al positivo espletamento del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

Art. 6 – MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI

La fornitura, nel suo complesso, deve essere effettuata entro 60 giorni solari decorrenti dalla data dell'intervenuta efficacia del contratto.

Verrà redatto relativo verbale di avvenuta consegna.
La consegna avverrà in conformità al Cronoprogramma che verrà predisposto dall'Amministrazione in accordo con l'Appaltatore entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto.

L'Appaltatore consegnerà i beni oggetto della fornitura presso le sedi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, site in Roma a Via Flavia n. 6, Via V. Veneto n. 56, Via Fornovo n. 8 e Via San Nicola da Tolentino n. 5, in conformità a quanto stabilito nel Cronoprogramma. Rimane fermo che è onere dell'Appaltatore, prendere accordi con l'Amministrazione almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi prima della data prevista per la consegna dei beni, onde consentire l'approntamento degli adempimenti di natura logistica.
I beni dovranno essere corredati dalla relativa documentazione ed eventuali istruzioni d'uso, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il loro corretto utilizzo e manutenzione.
Tutte le consegne dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) le certificazioni degli arredi; vi) il nominativo dell'eventuale

incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi dell'Amministrazione. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.

Nel caso in cui il Fornitore consegnasse i beni senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 7 giorni naturali e consecutivi di anticipo rispetto al momento della consegna, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non prendere in carico i beni in arrivo. Il verbale di avvenuta consegna, da parte dell'addetto dell'Amministrazione, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i dei beni oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.

Il Fornitore consegnerà all'Amministrazione, entro il 15° giorno solare dall'intervenuta efficacia del contratto, anche la rappresentazione su pianta degli arredi da dislocare nelle sedi ministeriali, ai fini della sua approvazione.

I beni oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico della stazione appaltante e nel Capitolato tecnico dello SDAPA e nella relativa documentazione tecnica e d'uso. Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, l'Amministrazione rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di respingere i beni in consegna senza alcun addebito per la stessa.

Art. 7 – POSA IN OPERA E GARANZIE

La posa in opera dei beni consiste nella collocazione degli arredi negli ambienti indicati dai referenti dell'Amministrazione e nel montaggio degli stessi, ivi incluso il fissaggio a muro degli arredi specificatamente indicati nel Capitolato tecnico, in conformità a quanto rappresentato su pianta.

La posa in opera dovrà essere effettuata, improrogabilmente, entro le tempistiche che verranno indicate dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali previste nel presente contratto.

Al termine dell'installazione, l'Appaltatore dovrà fornire il certificato di corretto montaggio degli arredi.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere

le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.
Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla data accettazione della fornitura come risultante dal verbale di verifica della conformità.
Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

Art. 8 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

I beni oggetto della fornitura saranno sottoposti a verifica di conformità, come indicato nel Capitolato tecnico della Stazione appaltante.
La verifica di conformità verrà effettuata in ogni caso nel rispetto dell'art. 102 D.Lgs. n. 50/2016.
In corso di contratto, l'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte ossia che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato tecnico.
In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, l'Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità delle apparecchiature la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura”. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità delle restanti prestazioni contrattuali, la data del verbale verrà considerata quale “Data di accettazione del Servizio”.
Conclusa positivamente la verifica di conformità dei beni oggetto della fornitura, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati sulle apparecchiature durante le operazioni di verifica, entro il termine di 5 giorni naturali e consecutivi.
In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali previste nel presente contratto. Tutti gli oneri che l’Amministrazione dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.

Su richiesta dell'Impresa, l’Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

Art. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

Il Fornitore riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall'Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, e a garantire la continuità della prestazione.

Il Responsabile di Commessa sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall'Amministrazione.

In considerazione di quanto precede, il Responsabile di commessa, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e l'Amministrazione, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'Amministrazione iii) inserite nell'organizzazione

dell’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile di commessa.

Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte dell’Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto l’Amministrazione provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi .Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore < impiegato nell’esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore. L’Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, l’Amministrazione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 10 – CORRISPETTIVO

L’importo totale del presente contratto è pari ad € _____(_____),
così ripartito:

€_____ per fornitura e posa in opera

€_____per costi della sicurezza

€_____Iva al 22%.

I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero

emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
L'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del Codice verrà corrisposta alle condizioni ivi previste alla luce della Delibera Anac n. 325 del 13 luglio 2022.

Art. 11 – PENALI

Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo nella consegna dei beni, rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Contratto e al Capitolato tecnico. In tal caso l'Amministrazione applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità dei beni consegnati, per ogni giorno di ritardo dei termini previsti per l'eliminazione dei vizi, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo dietro presentazione di regolare fattura elettronica inviata tramite il Sistema di Interscambio, utilizzando il codice

univoco ufficio HSIP70 ed intestate a Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, via Flavia n.6, Roma C.F. 80237250586. L' Amministrazione provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio, ex art. 16 bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 105 comma 9 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte dell'Amministrazione, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di D.U.R.C. regolare. L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta economica, ha rinunciato espressamente a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile. I pagamenti sono eseguiti entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento da parte degli Uffici del Consegnatario della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella Documentazione di Gara. Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi, ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'Appaltatore è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, nonché il codice CIG. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del contratto.

Art. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le somme dovute saranno corrisposte all'Appaltatore a mezzo di bonifico bancario sul conto n._____aperto presso_____Filiale di_____, codice IBAN_____sul quale sono delegati ad operare_____, nato a_____ il_____, C.F._____ e _____, nata a_____ il_____, C.F._____, come da dichiarazione presentata dall'Appaltatore, prot. n._____ del _____. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. i.. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 8 della predetta Legge, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto e disposto in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalle variazioni intervenute, i dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. In

caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Le fatture senza indicazione del predetto conto corrente saranno respinte dell'Amministrazione e si considereranno come non consegnate.

Art. 14 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore, ai suddetti fini, ha trasmesso polizza assicurativa di responsabilità civile dell'impresa n. _____, stipulata con la Società di Assicurazioni con un massimale per sinistro di € 2.000.000,00.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla suddetta polizza.

Art. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, come indicato nel Capitolato d'oneri dell'Appalto specifico, ha costituito garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'importo pari ad € _____ mediante _____ emessa in data_____dalla Società di Assicurazioni, Agenzia_____.

La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
In particolare, l'Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Risoluzione", "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
L'Amministrazione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
L'Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
L'Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dall'Amministrazione in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza all'Amministrazione la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.

L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell’appalto.
Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 – RECESSO

Ai sensi dell’art. 109 del Codice e fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all’Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all’Impresa.
In tal caso, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all’art. 1671 c.c..
Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. L’Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
L’Amministrazione, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all’art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 17 –RISOLUZIONE

È facoltà dell’Amministrazione risolvere il Contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall’art. 108, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
In ogni caso, l’Amministrazione procederà a risolvere il Contratto:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora l'Appaltatore consegni beni che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nelle documentazioni dell'Appalto Specifico;
c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
e) nei casi di violazione degli obblighi, stabiliti nel presente atto, concernenti importi dovuti e fatturazione, trasparenza, riservatezza, danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, prescrizioni relative al subappalto, divieto di cessione del Contratto, tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse del presente documento e negli altri documenti di gara;
f) violazione delle disposizioni dei CC.NN.LL. sul trattamento giuridico ed economico dei lavoratori impiegati nell'appalto;
g) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. -__- del presente documento;
i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall' Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
l) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
m) violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.;
n) esito negativo delle verifiche di conformità svolte a campione, in caso di mancata sostituzione del bene;
o) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;
p) gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del Contratto;
q) attivazione di Convenzione della Centrale di Committenza Consip S.p.A.;
r) in tutti gli altri casi, previsti nel presente Contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.

La Stazione Appaltante risolve il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) nel caso in cui l'Appaltatore abbia prodotto o produca falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, e nel caso disattenda gli impegni scaturenti da quanto dichiarato in sede di Offerta economica.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del Contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali gli Uffici non abbiano ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione del Contratto l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Alla rifusione delle spese e al risarcimento di eventuali danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.

Art. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte dell'Amministrazione al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

Art. 19 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito derivante dal presente Contratto è regolata ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2015 e ss.mm.ii.. La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire, pena la non opponibilità della stessa, tramite PEC.

Art. 20 – SICUREZZA SUL LAVORO

L’Appaltatore è tenuto deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e in particolare le disposizioni presenti nel Capitolato d’Oneri istitutivo della SDAPA Consip e nei suoi allegati. Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi dell’Amministrazione ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98 di cui al documento D.U.V.R.I. allegato.

Art. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente Contratto sono oggetto di trattamento informatico e manuale da parte dell’Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. del 10.08.2018 n.101 in attuazione del Regolamento UE 2016/679, per le finalità connesse esclusivamente all’esecuzione del Contratto. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento è Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con sede in Roma, via Flavia n.6 alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. Del 10.08.2018 n.101 in attuazione del Regolamento UE 2016/679.

In tema di trattamento dei dati personali, per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento si fa rinvio al paragrafo 20 del Capitolato d’Oneri di cui al Bando Istitutivo nonché al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. del 10.08.2018 n.101 in attuazione del Regolamento UE 2016/679.

Art. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al decreto ministeriale del 10 luglio 2014, nelle parti al medesimo applicabili. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni contenute nel suddetto documento comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare l’Amministrazione a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Cod. Civ. fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati.

Art. 23 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore ha sottoscritto il Patto di Integrità che è parte integrante del presente Contratto.

ART. 24 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

L'efficacia del Contratto è subordinata al positivo espletamento del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

Art. 25 – CONTROVERSIE

In caso di controversie connesse all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto è competente il Foro di Roma.

Art. 26 – SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, sono poste a carico dell'Appaltatore. In presente contratto è soggetto ad imposta di bollo come previsto dall'art. 2 del al D.P.R. 642/1972 e ss. mm. ed ii..

L'Appaltatore ha effettuato il pagamento dell'imposta tramite intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che ha rilasciato il contrassegno n._____. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 27– RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, nella documentazione facente parte dello SDAPA istituito da Consip e dell'Appalto Specifico indetto dall'Amministrazione, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato, sottoscritto.

Roma, lì _____

FIRMATO DIGITALMENTE DALLE PARTI